

CCCLXXV SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1984**Presidenza della Vicepresidente **CARDIA****I N D I C E**

Disegni di legge n. 349 e 406 e proposta di legge n. 341 concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione". (Continuazione della discussione del testo unificato e approvazione):

BUZZANCA	4-16
LORETTU, Assessore del turismo, artigianato e commercio	9
COGODI	15
DETTORI	17
MEDDE	17
BARRANU	20
MURRU	20
(Votazione segreta)	21
(Risultato della votazione)	21
Sull'ordine del giorno:	
BARRANU	22
BUZZANCA	22
ANEDDA	23
SPINA	24

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

MURA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 maggio '84, che è ap-

provato.

Continuazione e fine della discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge n. 341 e dei disegni di legge numero 349 e 406, concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del testo unificato della proposta di legge n. 341 e dei disegni di legge numero 349 e 406 concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

Si dia lettura dell'articolo 20.

MURA, Segretario:

Art. 20

Anticipazioni concorso interessi
legge n. 517 del 1975

1. E' costituito presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agevolato a favore delle imprese operanti in Sardegna nel settore del commercio, a carico del bilancio della Regione, un fondo di rotazione destinato alla concessione di anticipazioni

finanziarie in conto delle agevolazioni stabilite dall'articolo 3, comma terzo, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

2. Per poter usufruire dell'anticipazione del contributo agli interessi previsto dalla citata legge l'istituto gestore del fondo deve aver perfezionato, con le imprese interessate, il contratto di finanziamento ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui al secondo comma del citato articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

3. Le anticipazioni a carico del fondo vengono disposte con provvedimento dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio e sono commisurate, per ciascuna operazione, all'importo corrispondente alla quota di contributo in conto interessi non ancora concesso dal Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato sulle singole rate; le relative liquidazioni sono effettuate alle scadenze contrattualmente previste.

4. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono concesse prioritariamente per i programmi di investimento suscettibili di incrementare l'occupazione.

5. Riscosso il contributo agli interessi l'istituto gestore del fondo accrediterà a quest'ultimo quanto prelevato in applicazione del precedente comma.

6. La mancata concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, comporta la risoluzione di diritto dell'operazione di anticipazione, con obbligo di immediata rifusione al fondo delle somme recuperate; comportano del pari l'obbligo di immediata rifusione delle somme riscosse successivamente al loro verificarsi, nei limiti degli importi recuperati, i fatti previsti come causa interruttiva dell'erogazione dei contributi.

7. L'Amministrazione regionale regolerà, con apposite convenzioni da stipularsi separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 20 sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, il n. 10 e il numero 11. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Dettori - Gianoglio - Mulas.

“Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo 20 bis:

‘Al fine di favorire l'orientamento dei giovani verso le professioni artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere direttamente ai giovani di età tra i 18 e i 29 anni che intendano frequentare un'azienda artigiana un contributo annuo di lire 3.000.000, suddiviso per importi bimestrali.

Per l'ottenimento del contributo è necessario che i giovani seguano il normale orario di lavoro dell'azienda e l'insegnamento pratico e teorico in essa praticato.

Tra il frequentante, l'Amministrazione regionale e/o l'azienda artigiana non si instaura in ogni caso alcun rapporto di lavoro.

Sono fatte salve le assicurazioni di legge contro gli infortuni sul lavoro il cui onere resta a carico della Regione per l'intero periodo di frequenza.

Trascorso il periodo di frequenza con profitto, i giovani potranno usufruire, con priorità, delle provvidenze regionali per avviare in proprio una attività artigianale.

Il titolare dell'impresa artigiana che accetti di ricevere il giovane frequentemente dovrà curare l'addestramento professionale e culturale nell'arte o mestiere del giovane sotto la sua diretta responsabilità, per un periodo massimo di anni 3.

L'Assessore regionale dell'artigianato potrà stabilire con proprio decreto, sentita la Conferenza regionale dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 40/1976, limitazioni al periodo massimo dai tre anni di corresponsione del contributo, in relazione a particolari settori di attività artigiana.

Al termine di ciascun anno di frequenza il titolare dell'impresa artigiana stilerà un giu-

dizio sul risultato conseguito. Tale giudizio, se negativo dopo il primo anno, precluderà al giovane la prosecuzione della frequenza nella qualifica prescelta.

Quando la frequenza annuale si conclude con un giudizio positivo il titolare dell'impresa corrisponderà al giovane un premio di incentivazione una tantum non inferiore a lire 1.500.000 alla fine del secondo anno e non inferiore a lire 2.500.000 alla fine del terzo anno.

All'Assessorato competente per l'Artigianato è riservato il più ampio potere di vigilanza nella applicazione della presente legge e sull'adempimento, da parte dei titolari d'impresa e degli allievi, degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione del contributo o del presalario.

Con decreto dell'Assessore competente per l'Artigianato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore del Turismo Artigianato e Commercio sono individuati gli Enti o gli Organismi cui possono essere delegate le funzioni istruttorie delle pratiche di contributo, nonché la misura della indennità da corrispondere ad essi per l'espletamento di tali funzioni.

Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l'erogazione dei contributi vengono disposte con provvedimento dei presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo a cura dell'Assessorato competente per l'artigianato' ". (10)

Emendamento aggiuntivo Dettori - Gianoglio - Mulas.

"Dopo l'articolo 20 bis è aggiunto il seguente art. 20 ter: Ricerca scientifica e promozione dell'innovazione tecnologica.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere programmi di ricerca suscettibili di incentivare lo sviluppo dei settori produttivi, sia tradizionali che a tecnologia avanzata, di rilevante interesse per l'economia isolana, nonché altre iniziative di studio volte a contribuire al progresso economico e sociale della Sardegna.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, approva annualmente un programma per la ricerca scientifica, il quale indica, in coerenza con il quadro della programmazione regionale, i settori e i temi di ricerca da privilegiare. Il programma è sottoposto al parere della Commissione consiliare per la programmazione economica e sociale.

In attuazione delle direttive dettate dal programma, possono essere concessi contributi o stipulate convenzioni con Università, enti, associazioni, aziende singole o consorziate. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa. Sono consentite anticipazioni sino al 50 per cento dei contributi ammessi.

I finanziamenti sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore competente per materia.

Per le iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata, nell'anno 1984, la spesa complessiva di lire 500.000.000 di cui lire 250.000.000 per spese (cap. 03067) e lire 250.000.000 per contributi (cap. 03068) ". (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mulas per illustrare questi emendamenti.

MULAS (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

aggiuntivo n. 10. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento n. 11. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

MURA, *Segretario*:

Art. 21

Agevolazioni per investimenti
nel settore turistico

1. Al fine di incoraggiare gli investimenti nel settore turistico e di promuovere la realizzazione e la migliore qualificazione delle strutture ricettive, i benefici di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere estesi agli operatori alberghieri che, associati o consorziati tra loro, intendano realizzare opere complementari in funzione ed al servizio di più aziende ricettive alberghiere.

2. Le provvidenze previste dalla citata legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono altresì essere accordate per l'intervento di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge medesima anche quando l'atto di acquisto, ancorché anteriore alla richiesta, sia stipulato entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda relativa alla realizzazione degli impianti.

3. A tal fine fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione.

4. I benefici di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere richiesti quando le opere relative all'intervento principale siano state già sottoposte a collaudo finale.

5. I contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, possono concedersi anche per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e possono essere concessi anche ai Consorzi costituiti tra i Comuni, Province o Comuni e Province.

PRESIDENTE. All'articolo 21 è stato presentato l'emendamento n. 9, soppressivo totale. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Pili, Boi, Montresori.

"L'articolo 21 è soppresso". (9)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Scusate, qui non si riesce a capire molto di quello che si legge da quella parte. Mi pare che ci sia in discussione... Sto chiedendo al Presidente, chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE. Mi consenta un attimo, onorevole Buzzanca. Prego i colleghi di prendere posto, stiamo discutendo l'articolo 21 a cui è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 9.

BUZZANCA (P.R.S.). Va bene, Presidente, avevo chiesto la parola sia sull'articolo che sull'emendamento; sarò brevissimo comunque, ma sento il bisogno di intervenire anche in riferimento agli emendamenti che arrivano in aula, come quelli che sono arrivati cinque minuti fa; io vorrei far notare alla Presidenza, per quanto poi questo possa essere compatibile con

l'andamento dei lavori, che viene molto difficile giudicare emendamenti di questa portata, sui quali siamo stati costretti a votare nello spazio di pochi secondi, cioè immediatamente dopo la lettura da parte del segretario, anche se non c'è voluto molto poi a capire di che cosa si trattasse perché abbiamo visto che erano emendamenti di un certo tipo, così...

Quello che voglio dire, signor Presidente, in questo momento, approfittando di questo piccolo avvenimento, è che le leggi presentate in Commissione vengono cambiate completamente dagli emendamenti, per cui non c'è più il tempo di capire quello che avviene, di capire come si modificano le leggi: anche questo è un grosso problema politico. Qui si va avanti con una vertiginosità incredibile, prima ci si trova di fronte a un testo di legge, poi, se lo andiamo a rileggere dopo l'approvazione della caterva di emendamenti che arrivano in Aula, ci ritroviamo un altro testo completamente diverso...

(Interruzione).

Ciò avviene a causa delle pressioni non dei parlamentari esterni, Assessore, ma dei vari parlamentini, anche peggio; quindi io mi preoccupo moltissimo e vorrei che questo dibattito di fine serata, o di fine legislatura, o di settimana precedente alla fine della legislatura, non diventasse un coacervo di spinte corporative o di esigenze elettorali individuali. Quando si arriva qui presentando un emendamento che garantisce il salario a ogni buon volenteroso che la mattina si alza e fa una domandina di poter lavorare, per esempio, e perciò stesso ha diritto alle 150.000 lire mensili, o al premio di fine non so che cosa, e via di seguito, ecco, qui siamo di fronte a spinte puramente corporative sulle quali non siamo d'accordo. Ora, se queste spinte corporative emergono già alle 17 e 30 del pomeriggio, ho paura che emergeranno molto di più quando il nostro spirito sarà meno attento alle cose che si propongono, quando, per forza di cose, la stanchezza sarà avanzata notevolmente, quindi ci troveremo in grado di controllare meno quello che si propone all'Aula. Questa è una paura che mi resta addosso, signor Presidente, e non mi

stancherò mai di ripeterlo. Per correttezza lo dico prima, anche per evitare che dopo mi si facciano questioni: ogni volta che arriveranno emendamenti improvvisi, come questi che mi sono stati recapitati poco fa e che ho dovuto leggere e capire o non capire in maniera così frettolosa, chiederò una breve sospensione dei lavori del Consiglio, perché non è possibile votare sotto queste pressioni. Mi auguro che non ce ne siano altre...

(Interruzione).

Scusa, questi non me li avete dati stamattina, me li avete dati mentre li stava leggendo Mura; è passato il commesso e me li ha infilati sotto il naso. Sono due pagine, sono due romanzi, non due emendamenti.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* Infatti li abbiamo respinti.

BUZZANCA (P.R.S.). Potevamo anche approvarli, signor Assessore, potevamo anche approvarli. Ho votato anch'io contro e tra i motivi per cui ho votato contro c'è il fatto che non ho potuto leggerli bene. E siccome non erano in odore di santità ho preferito votare contro anziché votare a favore, anche se venivano da casa di cattolici convinti. Quindi io in odore di santità non li ho trovati e li ho respinti. Non sono convinto di aver fatto proprio bene, sto dicendo che ci sono problemi in questo modo di lavorare. Per quanto riguarda poi gli interventi nel settore specifico del turismo...

(Interruzioni).

Soppresso? Va bene, anche questo è tutto da discutere.

PILI (P.S.I.). Se tu stessi attento ai lavori del Consiglio, capiresti.

BUZZANCA (P.R.S.). Io non sono una macchinetta, quello che volevo spiegare stamattina all'Assessore è che io non sono una

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

macchinetta che si possa ricordare di tutto quello che avviene nel Consiglio regionale. Se voi avete fretta e tutti gli emendamenti li date per illustrati...

(Interruzioni).

Senti Pili, mi rendo conto di darti molto fastidio, però non so cosa farci, io pretendo di capire come si svolgono i lavori qua dentro: stavo dicendo che non siamo delle macchinette di registrazione e quindi proprio per questo pretendo di capire quello che avviene; quindi visto che il collega Pili finalmente si è degnato di spiegarmi perché c'è questo emendamento...

PILI (P.S.I.). Te l'ho detto.

BUZZANCA (P.R.S.). Sei nervoso! Non è il caso, anche perché, visto che io ho capito, e il mio problema era capire la questione dell'emendamento, e visto che mi è stato spiegato, ora vi lascio continuare questi vostri lavori senza altri problemi; si tratta soltanto di capirci, non ci sono altri problemi, vi ho detto prima che non intendo fare ostruzionismo, a meno che tu non ritenga che cinque minuti di intervento... Scusate, se avessi voluto fare l'ostruzionismo su questi emendamenti che ha presentato il collega Mulas, vista la diversità di impostazione che su questi temi c'è tra me e coloro che hanno proposto gli emendamenti in questione, vi avrei bloccato per tre ore; invece ho votato contro, cercando di capire quello che volevano significare in termini, diciamo pure chiaramente, elettoralistici, e in termini di sperpero di denaro pubblico. Ho votato contro e non se ne parla più, non ho chiesto nemmeno la parola, assolutamente, mi sono accontentato di votare contro; dimostrazione più palese di questa, che non ho nessuna mentalità ostruzionistica, mi pare che non se ne possa dare su un emendamento soppressivo di un articolo che dice: "agevolazioni per interventi nel settore turistico" il collega Pili, che è molto addentro a tutte queste questioni e naturalmente le segue in maniera più precisa e più tecnica di me, si è sostituito alla Giunta nel darmi delle spiegazioni, perciò io vi lascio andare avanti

e non ci sono problemi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi la parola alla Giunta.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MURA, *Segretario:*

TITOLO V

FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

Art. 22

Borse di studio

1. Allo scopo di favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari istituiti in Italia o all'estero e finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione, la Regione bandisce annualmente, entro il mese di maggio di ogni anno, borse di studio in favore di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno annuale pari a lire 10.000.000 nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza dei corsi o delle scuole. L'assegno è aumentato del 30 per cento nel caso di scuole o corsi da frequentare all'estero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MURA, *Segretario:*

Art. 23

Programma degli interventi

1. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 22 è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, di concerto con gli Assessori del lavoro e dell'istruzione, sentita la Commissione consiliare programmazione che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Il programma dovrà individuare, tenuto conto delle professionalità emergenti nei settori della produzione, dei servizi e della pubblica amministrazione, le aree disciplinari in cui deve essere favorita la specializzazione, nonché le scuole e gli istituti per la cui frequenza sono assegnate le borse di studio.

2. Con le stesse modalità verranno fissati i criteri relativi all'istruttoria delle domande, la supervisione e la verifica delle attività di studio e l'assistenza amministrativa dei borsisti.

3. Le borse sono bandite con provvedimento dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio. I bandi dovranno indicare le modalità di selezione dei candidati e i criteri oggettivi di valutazione, così come stabilito dagli ordinamenti delle scuole e dagli istituti individuati nel programma di cui al primo comma. In ogni caso, qualora le scuole o gli istituti non provvedano direttamente, le selezioni di merito sono affidate, con indicazione contenuta nel programma regionale e nel bando di concorso, ad istituti qualificati sul piano scientifico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MURA, *Segretario:*

Art. 24

Modalità di corresponsione
delle borse di studio

1. Le borse di studio vengono corrisposte in ratei trimestrali anticipati. I beneficiari sono tenuti, ogni sei mesi, pena la decadenza del beneficio, a produrre la documentazione attestante la regolare frequenza dei corsi ed il superamento delle prove o degli esami secondo il programma di studi prescritto da ogni scuola.

2. La fruizione delle borse è incompatibile con quella di altre borse di studio concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MURA, *Segretario:*

TITOLO VI

Art. 25

Provvidenze a sostegno della diretta
iniziativa dei lavoratori

1. La Regione concede un contributo a fondo perduto a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti alle liste ordinarie di collocamento, di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, di emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa.

2. Il contributo è concesso per la durata massima di tre anni ed è di ammontare eguale a quello previsto dall'articolo 11 della legge 24

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

giugno 1974, n. 268, integrato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1938, n. 31, aumentato, limitatamente al primo anno, al doppio.

3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avverrà attraverso la definizione di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, previo parere della Commissione consiliare alla programmazione.

4. Il programma degli interventi oltre che dei principi e degli obiettivi generali di cui alla presente legge, dovrà tener conto:

a) della individuazione dei settori prioritari di intervento derivanti da apposita indagine sul mercato del lavoro in Sardegna e delle nuove professionalità emergenti;

b) della stabilità e della potenzialità di sviluppo delle iniziative sulla base di una relazione tecnico-economica;

c) dei criteri di priorità a favore di disoccupati aventi specifica qualificazione, lavoratori in cassa integrazione guadagni, emigrati di ritorno e giovani che abbiano concluso il periodo di apprendistato o abbiano conseguito una qualifica nei corsi di formazione di cui ai piani regionali di formazione professionale.

5. L'erogazione è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'attività. In caso di mancato esercizio dell'attività l'imprenditore è escluso dal beneficio ed è tenuto a restituire l'anticipazione percepita.

PRESIDENTE. All'articolo 25 è stato presentato l'emendamento aggiuntivo n. 7. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Dettori, Gianoglio, Carta Mario.

"Al primo comma dell'articolo 25, dopo la parola 'impresa', aggiungere le parole 'ivi comprese quelle previste dall'articolo 2 della presente legge'". (7)

PRESIDENTE. Faccio presente che nell'articolo 25 al punto c), terzo rigo, dopo "qualificazione", al posto della virgola devono intendersi due punti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio per illustrare il suo emendamento.

GIANOGLIO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie, in quanto tende a ricollegare le norme dell'articolo 2 con l'articolo 25, norme che erano scollegate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MURA, *Segretario*:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Art. 26

Compiti dei Comprensori e delle Comunità montane

1. Al fine di garantire un rapido e funzionale adempimento degli obiettivi di cui

alla presente legge, i Comprensori e le Comunità montane ove coincidano, sono chiamati a svolgere attività di promozione ed a prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai soggetti destinatari di cui all'articolo 1.

2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti, nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, verranno inoltrate dai destinatari della presente legge ai Comprensori e alle Comunità montane competenti per territorio, i quali provvederanno a trasmetterli ai competenti uffici istruttori entro 15 giorni dalla data di ricezione, previo parere di coerenza con gli obiettivi della programmazione dello sviluppo socio economico.

3. A copertura degli eventuali oneri per l'attuazione della presente legge è riconosciuto ai Comprensori ed alle Comunità montane un contributo pari al 2 per cento dei fondi assegnati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MURA, Segretario:

Art. 27

Istruttoria tecnica

1. L'istruttoria tecnica delle pratiche, da svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, è curata:

— per il settore agricolo, forestale ed attività connesse ed assimilate dagli ispettorati provinciali agrari e forestali;

— per i settori dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi e per gli interventi di cui all'articolo 23, dagli istituti di credito convenzionati e con le modalità previste dalle leggi regionali di settore.

2. Le decisioni relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti

dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentino maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione agli investimenti previsti.

PRESIDENTE. Faccio presente che, nel primo comma dell'articolo 27, il riferimento all'articolo 23 deve intendersi invece all'articolo 25.

Ha domandato di parlare su questo articolo, l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

LORETTU (D.C.), Assessore del turismo, artigianato e commercio. Signor Presidente, chiederei la sospensione dell'esame di questo articolo per poter presentare un emendamento che consenta un funzionamento migliore delle procedure.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendiamo l'esame dell'articolo 27.

Si dia lettura dell'articolo 28.

MURA, Segretario:

Art. 28

Coordinamento e verifica

L'attività di coordinamento, di verifica e di attuazione della presente legge è affidata all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio che, d'intesa con l'Assessorato del lavoro, provvede:

— a redigere e ad inviare ai Comprensori e alle Comunità montane apposita elencazione degli atti richiesti ai soggetti destinatari della presente legge per l'ammissione all'istruttoria delle relative richieste;

— a predisporre con scadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione della legge, evidenziando ogni eventuale difficoltà applicativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MURA, *Segretario:*

Art. 29

Distribuzione territoriale
degli interventi

1. La distribuzione territoriale degli interventi tra i Comprensori e le Comunità montane è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione programmazione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione.

2. La ripartizione dovrà tener conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e quello della popolazione residente secondo i più recenti dati ISTAT.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo, il numero 6.

Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Mannoni, Floris Mario, Erdas:

“Art. 29 - Al comma 2) aggiungere la seguente espressione: ‘Nonché, dopo il primo anno, dello stato di utilizzazione delle precedenti ripartizioni e delle richieste presentate’”. (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare il suo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MURA, *Segretario:*

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Abrogazione della legge regionale
2 agosto 1978, n. 50

1. La legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, è abrogata. La validità delle richieste già presentate ai sensi della citata legge n. 50, è prorogata al 31 dicembre 1984; entro tale data i Comprensori e le Comunità montane devono provvedere alla definizione degli atti istruttori in corso e all'impegno delle somme necessarie.

2. A far data dal 1° gennaio 1985, i fondi della contabilità speciale di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, affluiscono ai capitoli della contabilità regionale secondo i criteri stabiliti dall'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MURA, *Segretario:*

Art. 31

Cooperative ex lege
2 agosto 1978, n. 50

Le cooperative già costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, sono ammesse ad usufruire dei contributi della presente legge anche nel caso in cui non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma, punto a), dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MURA, *Segretario*:

Art. 32

Garanzie fidejussorie

1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, ai fini dell'attuazione della presente legge, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punto a), dell'articolo 1.

2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all'esercizio del credito il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili" di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MURA, *Segretario*:

Art. 33

I legali rappresentanti delle società giovanili assumono impegno, all'atto dell'accettazione delle provvidenze di cui alla presente legge, che le macchine, le attrezzature e i beni durevoli che dovessero costituire oggetto d'acquisto all'interno del piano di sviluppo aziendale ammesso a finanziamento non verranno ceduti a terzi per la durata di 5 anni e che, per l'ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, verranno ceduti a titolo gratuito all'Amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MURA, *Segretario*.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34

1. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50.000.000.000, nel bilancio della Regione per il 1984, sono istituiti i seguenti capitoli con gli indicati stanziamenti:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Capitolo 06333 - Contributo alle cooperative e società giovanili, ai coltivatori singoli che intraprendano nuove attività nel settore agricolo (artt. 2 e 4 della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 06334 - Contributo alle cooperative e società giovanili per l'attuazione di piani

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

di trasformazione aziendale (art. 5 della presente legge)

lire 11.000.000.000

Capitolo 06335 - Contributo alle cooperative agricole e società giovanili per le spese sostenute per l'assistenza tecnica (art. 6 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 06336 - Contributo alle cooperative e società giovanili per il pagamento dei canoni di concessione o di affitto di terreni (art. 7 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 06336-01 - Incremento del Fondo previsto dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (art. 8 della presente legge)

lire 2.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07063 - Contributo alle cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive che favoriscano lo sviluppo turistico (art. 9 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 07064 - Contributo alle cooperative e società giovanili per la gestione di strutture ricettive e l'organizzazione e la gestione di servizi che favoriscano lo sviluppo turistico (art. 9 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 07065 - Contributo ai Comuni per la creazione di strutture ricettive da affidare in gestione a cooperative e società giovanili (art. 9 della presente legge)

lire 3.500.000.000

Capitolo 07066 - Contributo alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili per favorire contratti di lavoro e di apprendistato (artt. 17 e 18 della presente legge)

lire 8.000.000.000

Capitolo 07066-01 - Anticipazione concorso interessi, articolo 3, legge 10 ottobre 1975,

n. 517 (art. 20 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Capitolo 07066-02 - Agevolazioni per investimenti nel settore turistico: legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 (art. 21 della presente legge)

lire 3.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE.

In diminuzione

Capitolo 10095 - Somma da versare al fondo sociale della Regione Sarda

lire 4.000.000.000

Capitolo 10138 - Spese per la predisposizione di un piano straordinario regionale di cantiere scuola e lavoro (art. 13 della presente legge)

p.m.

Capitolo 10139 - Finanziamento ai Comuni, ai Comprensori ed alle Comunità montane per la gestione dei cantieri scuola e di lavoro (artt. 14 e 15 della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 10140 - Contributo ai Comuni, Province, Comprensori e Comunità montane per il finanziamento di progetti socialmente utili (artt. 11 e 16 della presente legge)

lire 6.000.000.000

Capitolo 10141 - Spese per la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico (art. 22 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 10142 - Contributo a favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e delle donne iscritte nelle liste di collocamento, e dei lavoratori in cassa integrazione, che avviino nuove attività di impresa (art. 25 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 10143 - Contributo ai Comprensori ed alle Comunità montane per lo svolgimento dell'attività di promozione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla pre-

sente legge e per assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa (art. 26 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 10144 - Spese per la costituzione di un fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 32 della presente legge)

lire 500.000.000

Capitolo 10145 - Contributo alle cooperative e società giovanili che intraprendano o svolgano attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi (art. 10 della presente legge)

lire 2.000.000.000

2. A favore dei succitati capitoli è stornata la somma di lire 50.000.000.000 dal capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e in corrispondenza è ridotta la riserva prevista alla voce 1) della Tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1984.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

4. L'importo delle spese per l'attuazione della presente legge negli anni successivi al 1984 sarà determinato dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. All'articolo 34 sono stati presentati diversi emendamenti: il numero 1, che però è stato ritirato, il numero 8 sostitutivo totale che rimane in discussione, mentre il numero 12 e il numero 13, entrambi aggiuntivi, decadono. Si dà dunque lettura dell'emendamento sostitutivo totale numero 8.

MURA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Floris Mario - Erdas.

"L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 50.000.000.000.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - Programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 50.000.000.000

mediante utilizzazione della riserva indicata alla voce 1 della tabella A) allegata alla legge finanziaria per il 1984.

In aumento

03 - Programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Cap. 03071 (di nuova istituzione) tit. 1 - sez. 3 - cat. 5 - sett. 5.

Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (articoli 22, 23 e 24 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Cap. 03072 (di nuova istituzione) tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 1.

Contributi ai comprensori e alle Comunità montane nelle spese sostenute per l'assistenza tecnica ed amministrativa delle richieste di agevolazioni tendenti a favorire l'occupazione (art. 26 della presente legge)

lire 1.000.000.000

05 - Difesa dell'ambiente.

Cap. 05112 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 15.

Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società giovanili operanti nei settori

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

forestale, dell'acquacoltura e dell'allevamento della selvaggina (art. 4 della presente legge); contributi in conto capitale ed in conto interessi agli stessi organismi per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni (art. 5 della presente legge); contributi alle cooperative giovanili operanti nei settori suindicati per l'attivazione di consulenze (art. 6 della presente legge); contributi in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni utilizzati dai predetti organismi (art. 7 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Cap. 05113 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 15.

Contributi per l'avviamento di nuove attività d'impresa nei settori dell'acquacoltura forestale e dell'allevamento della selvaggina (art. 25 della presente legge)

lire 300.000.000

Cap. 05114 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 14 - sett. 15.

Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 32 della presente legge).

lire 200.000.000

06 - Agricoltura e riforma agro pastorale.

Cap. 06214 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 10.

Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società agricole giovanili (art. 4 della presente legge); contributi in conto capitale ed in conto interessi agli stessi organismi per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni (art. 5 della presente legge); contributi alle cooperative agricole per l'attivazione di consulenze (art. 6 della presente legge); contributi alle cooperative e società giovanili agricole in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni utilizzati (art. 7 della presente legge)

lire 13.000.000.000

Cap. 06215 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 10.

Contributi per l'avviamento di nuove attività d'impresa nel settore agricolo (art. 25 della presente legge)

lire 300.000.000

Cap. 06220 - Somma da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (L.R. 23 novembre 1979, n. 60 e art. 8 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 06215-01 (di nuova istituzione) tit. 2, sez. 6 - cat. 14 - sett. 10.

Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 32 della presente legge)

lire 200.000.000

07 - Turismo, Artigianato e Commercio.

Cap. 07022 - (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 21.

Contributi in conto capitale a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per lo allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9 della presente legge)

lire 4.500.000.000

Cap. 07023 - (di nuova istituzione) tit. 1 - sez. 6 - cat. 05 - sett. 21.

Contributi a cooperative e società giovanili per la gestione di strutture ricettive anche mobili e l'organizzazione e la gestione di servizi che favoriscano lo sviluppo turistico (art. 9 della presente legge)

lire 500.000.000

Cap. 07037 - (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 20.

Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumano apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (articoli 17 e 18 della presente legge)

lire 8.000.000.000

Cap. 07047 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 14 - sett. 22.

Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

commerciali beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 (articolo 20 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 07063 (di nuova istituzione) - tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 20.

Contributi per l'avviamento di nuove attività di impresa nei settori dell'artigianato, turismo e commercio (art. 25 della presente legge)

lire 300.000.000

Cap. 07064 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 14 - sett. 20.

Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 32 della presente legge)

lire 200.000.000

10 - Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Cap. 10130 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 12 - sett. 7.

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 10138 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 5 - cat. 12 - sett. 7.

Contributi ai comuni, singoli o associati, alle province ed alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 11 della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 10139 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 5 - cat. 10 - sett. 26.

Spese per la realizzazione di un piano straordinario di cantieri scuola e di lavoro (art. 13 della presente legge)

lire 5.000.000.000

Cap. 10140 (di nuova istituzione) - tit. 2 - sez. 5 - cat. 12 - sett. 7.

Finanziamenti a favore di province, com-

prensori, comunità montane e comuni per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità mediante l'impiego di lavoratori posti in "cassa integrazione guadagni" (art. 16 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 10141 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 10 - sett. 5.

Contributi per l'avviamento di nuove attività d'impresa esclusi i settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura e dell'artigianato, turismo e commercio (art. 25 della presente legge)

lire 300.000.000

Cap. 10142 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 6 - cat. 14 - sett. 5.

Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili (art. 32 della presente legge)

lire 200.000.000

11 - Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Cap. 11129 (di nuova istituzione) tit. 2 - sez. 5 - cat. 12 - sett. 26.

Contributi ai comuni, singoli od associati, alle province ed alle comunità montane per la realizzazione, mediante affidamento alle cooperative e società giovanili, di attività nel settore della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 11 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopra indicati capitoli ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Le somme iscritte in conto dei capitoli 03071, 03072 e 07023 non impegnate entro il termine dell'esercizio sono mantenute in bilancio, nel conto dei residui, fino al 31.12.1985". (8)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.). Ritengo, signor Presidente, che prima di procedere alla discussione e alla

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

votazione dell'articolo 34, che contiene le norme finanziarie, debba essere ripreso l'articolo 27, il cui esame era stato momentaneamente sospeso e che attiene alla procedura ed alle modalità di istruttoria delle pratiche, e dunque è direttamente connesso alle modalità di funzionamento della legge, perciò anche all'articolo finanziario. Quindi, propongo che si definisca prima la procedura istruttoria e si riprenda quindi l'articolo 27, del cui esame è stata chiesta poc'anzi la sospensione.

PRESIDENTE. Vorrei sapere il parere della Giunta, che ha chiesto la sospensione dell'esame dell'articolo 27.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Per me va bene il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 27. Torniamo a ritroso e riprendiamo l'articolo 27. Era stato già letto, per cui, se nessuno domanda di parlare sull'articolo 27, lo metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Torniamo dunque all'articolo 34. E' stato presentato un ulteriore emendamento: il numero 14, aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carta G., Gianoglio, Satta G., Pili.

"Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

'La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione' ". (14)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Satta.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente del Consiglio, colleghi, ne approfitto anche per esprimere il mio parere assolutamente negativo su tutto il complesso della legge. Esprimo tale parere proprio approfittando di questo articolo finanziario che la riassume: un parere, come dicevo, assolutamente negativo, perché siamo di fronte ad un complesso di norme che, lungi dall'essere di incentivo ad un settore che possa poi — per il tipo di investimento programmato — diventare trainante all'interno dell'economia della Sardegna e, attraverso il suo sviluppo, creare nuovi posti di lavoro stabili e sicuri, si traduce invece in una serie di interventini a pioggia (come ho detto e ridetto, continuamente, durante tutti i miei brevi interventi in quest'Aula), che non potranno produrre altro se non l'interferenza massiccia della partitocrazia all'interno di strutture che cresceranno un po' come funghi all'interno di tutti i paesi della Sardegna. Strutture che saranno perciò stesso destinate al fallimento o alla sudditanza permanente e che finiranno per pesare poi negativamente sul bilancio della Regione, in maniera sempre più gravosa. Noi invece avremmo voluto — e lo abbiamo ripetuto molto spesso — un intervento settoriale basato su una seria politica dell'accesso ai crediti, quindi un intervento specifico su un settore ben definito derivante da una analisi più chiara e precisa della situazione economica della Sardegna. La Regione spende dei soldi, tra l'altro, per un Centro di programmazione che ci costa centinaia di milioni ogni anno e io credo che questo Centro di programmazione dovrebbe servire principalmente ad elaborare dati e indicazioni che proprio consentano di operare scelte precise, valutazioni precise; scelte e valutazioni che, si intende, restano competenza dei politici, ma che in questo momento non fa né il centro di programmazione né i politici, quindi abbiamo anche questo ulteriore spreco. Voglio essere brevissimo, tanto per evitare che qualcuno, come al soli-

to, poi parli di ostruzionismo, e che si dica nuovamente che stiamo facendo ostruzionismo sulla legge elettorale; per evitare questo, va bene, sarò brevissimo. Esprimo in questi termini il mio parere negativo, ricordo quindi che ci troviamo di fronte ad uno spreco di 50 miliardi e concludo dicendo che noi non voteremo assolutamente questa legge, dunque voteremo in maniera negativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Presidente, c'è necessità di una brevissima sospensione perché è emersa una esigenza importantissima che credo debba essere valutata e approfondita da tutti. Chiedo perciò dieci minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la sospensione si intende accordata per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 10, viene ripresa alle ore 19,00).

PRESIDENTE. Avevamo sospeso l'esame dell'articolo 34. E' pervenuto l'emendamento aggiuntivo n. 15. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Carta M., Dettori, Pili.

“Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo 34 ter:

‘La concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge verranno effettuate secondo le modalità della legislazione regionale vigente per i singoli settori d'intervento.

In assenza di specifica normativa la concessione e l'erogazione avverrà con atto dell'assessore competente”. (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio per illustrare questo emendamento.

GIANOGLIO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

CARTA GIORGIO (P.S.D.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale n. 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo n. 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Possiamo dunque passare alla votazione a scrutinio segreto.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io prendo la parola esclusivamente per far conoscere le ragioni della mia astensione. Il mio personale parere è che si tratti — anche in considerazione del momento particolare in cui l'argomento è posto all'attenzione dell'Assemblea — di un provvedimento volto principalmente a carpire voti (detto letteralmente) e non certamente a migliorare le condizioni economico-sociali della nostra isola. E', a mio parere, un autentico palliativo assistenziale, dispersivo, clientelare, che non ha nulla a che vedere con la politica della produttività e quindi dell'occupazione in senso stabile e dinamico, che dovrebbero essere i veri motivi ispiratori della legge in esame. Il tutto è disancorato dalla

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

realtà e poggia su presupposti di natura incerta, quando non anche sulla ignoranza giuridica e della realtà di fatto, come potrò dimostrare. Esaminando l'articolo 17, riguardante le imprese artigiane, è appena da osservare che il contributo previsto per i primi dodici mesi può essere prorogato di altri ventiquattro a condizione che il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. In questa situazione chi può dare certezza di lavoro? E' una domanda alla quale ciascuno di noi dovrebbe rispondere.

COGODI (P.C.I.). Semplicissimo, non c'è scritto quello che stai dicendo.

MEDDE (P.L.I.). Che altro senso avrebbe l'affermare di prorogare il contributo e anche il prestito agevolato, sul quale voi più volte vi siete dichiarati d'accordo, per i primi cinque anni, senza la condizione iugulatoria della trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato?

COGODI (P.C.I.). Non c'è da nessuna parte.

MEDDE (P.L.I.). Dobbiamo rispettare le leggi inesorabili dell'economia...

GIANOGLIO (D.C.). E tu rispetta le leggi inesorabili del tempo.

MEDDE (P.L.I.). E non usiamo mezzi ingannatori, antieconomici, che poi si trasformano in mezzi antisociali. Onorevole Gianoglio, io non ho chiesto la parola per dichiarazione di voto, ho chiesto la parola esclusivamente, esclusivamente...

GIANOGLIO (D.C.). Siamo in votazione, mi meraviglio che un Presidente come lei non sappia queste cose.

MEDDE (P.L.I.). Esclusivamente per motivare la mia astensione. Che senso ha poi il privilegio concesso ai cassaintegrati rispetto ai numerosissimi normali disoccupati, i quali

normali disoccupati continuano ad essere disoccupati, mentre i cassaintegrati per otto, dieci, dodici anni hanno percepito senza far nulla l'80 per cento del proprio salario? Questa è una macroscopica ingiustizia, una manifesta ingiustizia che io sottopongo all'attenzione della pubblica opinione. Possibile che non si sia sentito il dovere morale, prima che politico, di correggere così grave errore? Che dire poi dei riesumati cantieri di lavoro di triste memoria? Fatte poche lodevoli eccezioni, a giudizio degli stessi lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro, questi non pagavano, sono parole loro, neanche l'acqua che consumavano. Troppa teoria, in questa iniziativa legislativa, e conseguentemente nessuna idonea sua capacità a far migliorare la disperata situazione socio-economica della nostra isola, che è invece in un continuo, allarmante peggioramento. In meno di due anni di Giunta Rojch i disoccupati in Sardegna sono aumentati di oltre 25.000, mentre i cassaintegrati, da 8.000, in appena un anno, sono saliti a 12.000.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Avete fatto male ad appoggiarla!

MEDDE (P.L.I.). La politica degli investimenti registra una caduta verticale. L'agricoltura è tra le più arretrate d'Europa. Il Piano della pastorizia, vecchio di lustri, possiamo dire che appartiene al passato, perché è lì, sospeso nel vuoto, in posizione immobile.

MORETTI (D.C.). Queste sono le dichiarazioni di voto che hai fatto contro la Giunta di sinistra, sono uguali.

MEDDE (P.L.I.). Perché manca la certezza del quadro politico e l'inesistenza di idonee iniziative di politica economica. Il presidente Rojch ha il merito (in senso ironico si intende, perché non ci siano fraintendimenti) di aver collocato la nostra Regione sullo stesso piano disastroso della Calabria, prima tra le regioni italiane per tasso di disoccupazione, di cassaintegrati e di disinvestimenti; sono, queste, verità dolorose, che nessun difensore d'ufficio

può smentire.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Meglio tardi che mai!

MEDDE (P.L.I.). C'è lo *ius poenitendi*.

Economisti sardi di indiscusso valore — il professor Paolo Savona, il professor Pino Usai, Preside della Facoltà di economia e commercio, il professor Sabattini, per citare nomi di persone che mi vengono alla mente — e la cui autorità culturale e morale non può essere smentita da nessuno, hanno avuto modo, in questi giorni, di denunciare alla pubblica opinione questo triste fenomeno, questa desolante realtà; non si tratta quindi di una mia critica aprioristica, qualunque sia e nichilista, contro il provvedimento in esame. Il ritornello dell'impegno per garantire la massima occupazione stabile è troppo vecchio e screditato, e lo è ancor di più perché proveniente da una Giunta (mi dispiace per diversi amici che sono lì e che io apprezzo), capeggiata dal più discusso Presidente che si è avuto, levantino negli impegni che assume, sfuggente ad ogni assunzione di responsabilità, coraggioso...

(Interruzione).

Avrai modo di riferire. Coraggioso soltanto — lo dirò, vi piaccia o non vi piaccia —, coraggioso soltanto...

PRESIDENTE. Onorevole Medde...

MURA (D.C.). Dimettiti prima.

OGGIANO (P.S.I.). Levantini si nasce! Se lo è, lo era, e tu lo sapevi.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. Onorevole Medde, mi corre l'obbligo di ricordarle che il tempo a disposizione per la dichiarazione di voto è scaduto; la prego di concludere.

MEDDE (P.L.I.). Io ho chiesto, signor Presidente, di poter parlare per motivare la mia astensione.

GIANOGLIO (D.C.). E' una dichiarazione di voto.

MEDDE (P.L.I.). Coraggioso dietro il muretto e nelle operazioni oscure di congiura! Il doppiogiochismo di Rojch è stato espresso plasticamente in occasione della riforma della legge elettorale; state attenti, in Aula ha fatto il Pilato, dichiarando di ignorare l'esistenza di questo emendamento mentre, allo stesso tempo, è intervenuto presso il Governo centrale perché il provvedimento venisse approvato. E' un esempio meraviglioso di serietà, di coerenza, di coraggio, di responsabilità: si è toccato, cari colleghi, il fondo dell'etica politica. Che non esistano serie ed effettive possibilità occupative (quelle artificiali e preelettorali non hanno valore) è a conoscenza di tutti e non solo degli addetti ai lavori; sostenere invece che saranno finanziate cooperative agricole è frutto di scarsa conoscenza della realtà giuridica e della realtà di fatto. Allo stato attuale infatti è impossibile per la disciplina vincolistica che grava nelle nostre campagne ed è anche di fatto impossibile trovare...

MORETTI (D.C.). Ma il regolamento lo rispetti o no? Come fai a farlo rispettare, se sei il primo a non rispettarlo?

MEDDE (P.L.I.). Onorevole Moretti, se lei nei cinque anni avesse sfruttato di più la sua favella, che invece si è fatta sentire raramente, avrebbe fatto molto meglio.

MURA (D.C.). Per farsi sentire come ti fai sentire tu, meglio stare zitti!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Medde, questa Presidenza ha tenuto conto che lei non è intervenuto nel corso dell'esame del disegno di legge, tuttavia abbiamo superato abbondantemente i cinque minuti.

MEDDE (P.L.I.). Non ho alcuna incertezza ad affermare che questo ennesimo provvedimento sia un autentico specchio per le allodole e, più specificamente, ancora uno strumento preelettorale per carpire voti ai giovani disoccupati facili

alle illusioni e ancora ingenui circa le arti ingannatorie di certi politici spregiudicati e senza coscienza. Sarà una seconda 285, che ha acceso tante speranze, tramutate automaticamente in brucianti delusioni: ancora una volta il pubblico danaro si disperde in mille rivoli. Non voto contro, per non essere frainteso, ma non voto neppure a favore per non associarmi alla corresponsabilità dell'inganno. Quale domani avranno i nostri giovani che potranno beneficiare di questa forma di assistenza, dopo i dodici o i trentasei mesi di così detto lavoro? Si aggiungeranno, la realtà è questa, alla schiera dei vecchi disoccupati, padri di famiglia. Nell'esame del bilancio '84 abbiamo potuto constatare che le spese correnti dell'84 sono esattamente il 57 per cento come lo erano per l'anno precedente. Le spese per investimenti per l'84 sono il 42 per cento come lo erano per l'83. Quindi come prima e peggio di prima, considerato il progressivo peggioramento della situazione socio-economica della nostra isola. Sarebbe stato più corretto presentarsi all'elettorato con programmi e prospettive serie e concrete di sviluppo e di lavoro produttivo, piuttosto che ingrassare con il pubblico danaro consorzierie e tirapiedi di certi partiti, ma evidentemente l'etica politica si diversifica secondo il partito di appartenenza. Per il bene dei sardi, considerati i precedenti negativi dell'onorevole Rojch, è da augurarsi che Angelo Rojch non abbia mai più responsabilità governativa. Chi non ricorda infatti la meschina figura da lui fatta come Assessore alla sanità? Per chi l'avesse dimenticato voglio ricordare che la Sardegna...

MURA (D.C.). Non sei serio, non è serio quello che dici, sei un rimbambito.

PRESIDENTE. Colleghi, fate concludere l'onorevole Medde. Onorevole Medde, la prego, concluda il suo intervento.

MEDDE (P.L.I.). Signor Presidente, le reazioni di certuni, mi fanno credere che ho colpito nel segno.

MURA (D.C.). Ma cosa colpisci tu?! Cosa colpisci!!!

(Interruzioni e tumulti).

MURA (D.C.). Rimbambito!

MEDDE (P.L.I.). Io sto terminando, signor Presidente. La Sardegna è stata l'ultima Regione d'Italia a predisporre un disegno di legge per la determinazione delle Unità sanitarie locali, mentre era assessore Angelo Rojch. E' stato necessario, cari colleghi...

MORETTI (D.C.). Dove eravate voi?

MEDDE (P.L.I.). Cari colleghi, è stato necessario, per chi lo avesse dimenticato, un intervento del Capo dello Stato, per concedere, una proroga! Un'altra pagina di vergogna che avrebbe dovuto fare arrossire anche un rinoceronte.

MURA (D.C.). La pagina di vergogna è la tua, questa è la tua pagina di vergogna! Dimettiti da Vicepresidente del Consiglio, prima di fare questi discorsi.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Per che cosa, onorevole Barranu?

BARRANU (P.C.I.). Solo per chiedere che in sede di coordinamento, nel terzo comma dell'articolo 27, il riferimento non sia fatto all'articolo 23, ma all'articolo 25.

PRESIDENTE. E' già stato chiarito dalla Presidenza. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

Io prego i colleghi che sono in piedi vicino alla porta di prendere posto. Ha la parola l'onorevole Murru per dichiarazione di astensione.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente, perché ho già espresso quello che dovevamo dire su questo provvedimento che, giova ripeterlo in sintesi, non è assolutamente a favore dei disoccupati ed ancora meno in favore dei giovani disoccupati:

si tratta di un disegno di legge tipicamente assistenziale, finalizzato soltanto a determinati scopi elettoralistici, tant'è che non è coordinato neanche all'interno degli stessi settori e degli stessi canali per i quali scorre il finanziamento. Quindi è un provvedimento di legge demagogicamente riservato alla intruppata del potere politico dominante nel Consiglio regionale e che comprende dai comunisti fino ai democristiani.

Devo sottolineare una cosa, Presidente, che dopo una vita tormentata e turbata all'interno di una famiglia cosiddetta benpensante, qual è la Giunta regionale, qualcuno (e forse il Padre eterno gliene renderà merito), in punto di morte cerca di salvarsi l'anima. Ma questo è un principio di ordine cristiano che ben si attaglierebbe ai democristiani; il Padre eterno perdonerebbe anche voi, se, come ha fatto il Vicepresidente del Consiglio, pentendovi di quanto avete fatto d'accordo con lui, e lui d'accordo con voi, avete dichiarato, mediante la esposizione del pensiero politico su questa legge, il fallimento della politica di questa Giunta come delle precedenti Giunte di questa ottava legislatura.

Fatta questa premessa, Presidente, concludo, sottolineando ancora una volta che, per quanto riguarda l'esigenza occupazionale dei giovani in modo particolare, ben altri dovevano essere i provvedimenti. Ne abbiamo parlato abbondantemente, ma poiché non vorremmo si dicesse che ci opponiamo anche all'assistenza — ancorché provvisoria, limitata nel tempo, una assistenza di tipo camorrista, lo dico molto chiaramente — non ce la sentiamo di essere, di fronte ai giovani disoccupati, considerati Bastian contrari anche per il briciolo di pane che arriva in momenti particolari: quando si ha fame, lo dico ancora una volta, bisogna mangiare. Ma un conto è considerarsi sfamati, altro è considerarsi soddisfatti da provvedimenti che non appagano per niente né le attese momentanee e temporanee né tanto meno quelle definitive cui i giovani aspirano giustamente.

Pertanto, pur raccomandando ancora ai giovani e ai disoccupati di non perdere nulla di quel che viene dato loro (anche se dato in codesto modo), rivolgo loro un invito relativo

alle scelte personali ed elettorali: prendete, ma non votate costoro, che non meritano assolutamente la vostra fiducia, così come non ne meritano da parte nostra.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato della proposta di legge numero 341 e dei disegni di legge numero 349 e 406, concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	55
contrari	6

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Buzzanca - Cardia - Carta Giorgio - Carta Mario - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Dettori - Fadda - Floris Mario - Floris Severino - Franceschi - Giagu - Gianoglio - Isoni - Ladu Giorgio - Ladu Salvatore - Loretto - Mannoni - Marras - Mela - Mereu Salvatorangelo - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Pigliaru - Pili - Pintus - Piretta - Pishedda - Puddu - Raggio - Saba Antonio - Sanna Carlo - Sanna Emanuele - Satta Gabriele - Satta Sebastiano - Schintu - Secci - Serra - Spina - Tidu - Uras.

Si è astenuto: il consigliere Murru).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Barranu. Ne ha

facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Chiedo che la discussione della proposta di legge in materia elettorale venga posposta e che si esaminino prima i testi unificati relativi al diritto allo studio, che vengono subito dopo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio. Non vi sorprenderà se noi prendiamo la parola per esprimerci contro questa proposta, perché avevamo annunciato che ci saremmo opposti alla persistente tecnica dei continui slittamenti, delle continue trasposizioni, del continuo cambiamento dell'ordine dei lavori. Avevamo paura ad accettare senza ribellarci il cambiamento dell'ordine dei lavori quando si è proposto di inserire nella discussione il disegno di legge concernente l'ISEF, perché pensavamo e temevamo che costituisse un precedente molto pericoloso; proprio in quell'occasione, prendendo la parola, abbiamo detto: "Va bene, facciamo uno strappo, purché resti uno strappo e purché non si debbano ripetere queste cose". Ci rendiamo conto infatti che le pressioni elettorali sono molto forti, che i tentativi di stravolgimento dell'ordine dei lavori dipendono dalle spinte corporative che sono esterne a questo Consiglio e che comunque debbono restare esterne alla logica di questa Assemblea. Noi quindi riconfermiamo esattamente quello che abbiamo detto in quell'occasione: alla conclusione dei lavori di una legislatura bisogna trovare la forza per mantenere un minimo di dignità e un minimo di credibilità, per consentire alla gente di leggere molto chiaramente (ammesso che poi chi dovrebbe fare informazione ne faccia almeno un minimo), quello che avviene in Consiglio regionale. Ci sono poi alcune questioni di principio che riguardano tutta l'organizzazione dei lavori di questo Consiglio, lavori che noi abbiamo tentato di facilitare in tutti i modi, tanto è vero che anche sulla proposta di legge che riguarda l'occupazione giovanile, anziché intervenire in ma-

niera massiccia — come avrebbe richiesto la nostra opposizione di carattere politico all'impostazione economica di quella legge — abbiamo cercato di fare interventi molto brevi e articolati proprio per evitare che si andasse a dire: "i radicali stanno facendo ostruzionismo". Quindi noi non siamo in questa logica, non ci porremo assolutamente in questa logica ostruzionistica di fronte agli argomenti che verranno portati in Consiglio, se sarà consentito il dibattito, se sarà consentita la comprensione delle cose che sono messe in discussione, se non ci saranno colpi di mano volti allo stravolgimento totale delle proposte di legge rispetto al testo originariamente presentato (cioè rispetto alla possibilità di comprendere quello che stiamo discutendo e approvando). Questo come linea di principio; ci sono poi altre motivazioni, signor Presidente del Consiglio e colleghi del Consiglio, di natura, diciamo, più interna alla storia di questo Consiglio regionale, quindi, se volete, anche meno politiche, più spicciole. Non che manchino di contenuto politico, perché contenuto politico ne hanno molto anche queste, credo tuttavia che le questioni di principio che ho elencato sulla garanzia della serietà dei lavori di questo Consiglio regionale in chiusura di legislatura siano prioritarie rispetto alle cose che ora vado ad elencare. Signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri, voi ricorderete che in quest'Aula, qualche giorno fa, esattamente lunedì o martedì scorso, il Presidente della Giunta si è alzato per chiedere l'inserimento nel dibattito di un disegno di legge di natura tecnica, che riguardava l'aumento degli emolumenti agli scrutatori e ai presidenti di seggio, nonché altre cosettine di questo tipo. Sono leggine molto comode perché poi si traducono in un finanziamento più o meno diretto alle strutture di partito e agli amici di partito, quindi leggine alle quali noi per principio saremmo stati contrari; tuttavia ci rendiamo conto ancora una volta, e ci siamo resi conto anche in quell'occasione, che chi deve determinare gli andamenti dell'assemblea non sono le minoranze, sono le maggioranze. Noi, che parliamo di credibilità di governo, queste cose poi cerchiamo di metterle in pratica; tuttavia ci opponiamo agli stravolgimenti. Quella leggina

VIII LEGISLATURA

CCCLXXV SEDUTA

10 MAGGIO 1984

tecnica, invece, era stata presentata e portata al dibattito proprio in quel momento per un motivo altamente politico, squisitamente politico, per bloccare i lavori con motivazioni assolutamente astruse e prive di altro significato se non quello di espropriare le minoranze, di tagliar fuori le minoranze da questo Consiglio regionale. Si è posta in discussione, tra tutte le leggi elettorali, quella leggina che è stata poi oggetto della nostra opposizione: la più dura, la più intransigente opposizione possibile, ma non ostruzionistica, perché non abbiamo fatto l'ostruzionismo nemmeno su quella legge, benché in sede di Conferenza di capigruppo si fosse deciso che il corpo delle leggine elettorali (per noi non erano "leggine", proprio perché sapevamo che cosa c'era dietro questa manovra, l'avevamo denunciato da tempo) dovevano andare in discussione tutte quante insieme, secondo l'ordine previsto nel programma dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzanca, le ricordo che sono scaduti i dieci minuti.

BUZZANCA (P.R.S.). Se mi concede un altro minuto cerco di concludere.

Signor Presidente, non dico tanto a lei, non mi rivolgo a lei, ma visto che i colleghi hanno sentito un così forte bisogno di stravolgere le leggi elettorali, a gioco iniziato, raccontando un sacco di bugie, qualcuno mi deve spiegare dove avete trovato la notizia che in tutte le altre regioni italiane c'è lo sbarramento del 3 per cento o roba di questo tipo, come risulta dalle dichiarazioni dei vari partiti rese in quest'Aula. Io ritengo che, come minimo, questa classe politica — se ha un tantino di dignità e visto che ha parlato di moralizzazione, visto che ha parlato della necessità di introdurre queste leggi, perché altrimenti come al solito si spreca danaro, e così via di seguito, e visto che di moralizzazione ci riempiamo la bocca — non può, proprio appena si arriva al discorso della moralizzazione, saltare l'argomento e andare ad altro.

Quindi, signor Presidente del Consiglio, poiché lei mi ricorda che sono scaduti i termini,

io le dico che siamo assolutamente contrari a che l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio venga invertito e che si salti ad altri argomenti: e veramente, per la dignità di questo Consiglio e della classe politica che ha proposto quelle leggi, chiediamo che si rispetti rigorosamente il calendario dei lavori nell'ordine stabilito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, soltanto per avanzare una proposta sulla proposta. Io ho appena ricevuto l'avviso della convocazione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che dovrebbe riunirsi esattamente tra 7 minuti, sempre che il mio orologio sia preciso. Credo che sia più logico, più confacente alla necessità di raggiungere un accordo per portare avanti serenamente i lavori del Consiglio, che anche questo problema sia affidato alla Conferenza dei Presidenti di gruppo. Ove questo non avvenisse — per carità, la mia è soltanto una proposta — ovviamente il clima di accordo col quale si devono portare avanti questi lavori verrebbe a cessare perché credo che con i colpi di maggioranza sia difficile concludere nei tempi previsti i lavori del Consiglio. Quindi credo, e mi rimetto per questo alla Presidenza, che sia opportuno che anche di questo argomento e di questa inversione se ne parli in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha nulla in contrario ad accedere alla richiesta dell'onorevole Anedda. Vorrei sapere il parere del collega Barranu che ha fatto la proposta.

BARRANU (P.C.I.). Io non avevo chiesto una inversione: avevo rinunciato a discutere una proposta di legge del Gruppo comunista nell'intento di accelerare la discussione, quindi non avevo chiesto nessuna inversione, nessuno scavalamento. L'avevo fatto per facilitare i lavori della Conferenza dei capigruppo, che dovrà fare il punto della situazione, non solo per quanto riguarda gli argomenti, ma anche per ciò che concerne la durata della discussione e così via. Pen-

savo che si potesse intanto iniziare la discussione sulla proposta di legge sul diritto allo studio e contemporaneamente iniziare la Conferenza dei capigruppo. Comunque non ho niente in contrario: vorrei soltanto precisare che il senso della mia proposta non era quello di una inversione dell'ordine dei lavori, ma era quello di rinunciare alla discussione di un progetto di legge, a una discussione immediata del progetto di legge che è al secondo punto, cioè la legge elettorale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Spina. Ne ha facoltà.

SPINA (D.C.). Siccome avevo annunciato anche in precedenza che rinunciavo alla discussione sul progetto di legge che porta la mia firma, quello sulle modifiche alla legge elettorale, tanto più sono d'accordo se rinuncia anche il gruppo comunista alla discussione dell'altro progetto di legge che riguarda ugualmente la modifica della legge elettorale.

PRESIDENTE. Quindi in realtà il problema non si pone perché allora la proposta di legge 385 al pari della proposta di legge 396 non sono più all'ordine del giorno e dunque il punto successivo...

Colleghi scusatemi; io vorrei capire: è una richiesta di inversione o no? Perché se è una richiesta di inversione procediamo in un certo modo. Ecco, per quanto riguarda la proposta di legge 396, c'è la rinuncia dei presentatori all'

inserimento all'ordine del giorno. Ora vorrei sapere, per quanto riguarda la proposta di legge 385, quale è la richiesta dei presentatori.

BARRANU (P.C.I.). Io credo che non sia nemmeno possibile rinunciare a discutere un progetto di legge in aula. Io ho rinunciato a che il progetto di legge venga discusso come numero 2, cioè come progetto di legge che deve essere discusso adesso, in modo tale che si possa approvare la legge sul diritto allo studio; quel progetto di legge dovrebbe essere collocato quindi successivamente. Non c'è nessuna proposta di inversione; se si vuol discutere il progetto di legge elettorale, discutiamo il progetto di legge elettorale. La mia proposta tendeva a facilitare i lavori, punto e basta, non a rinunciare a discutere il progetto di legge; non l'ho ritirato, non intendo ritirarlo.

PRESIDENTE. Colleghi si tratta comunque di una inversione; poiché mi pare che la richiesta del collega Anedda venga accettata, sospendiamo i lavori del Consiglio e teniamo la Conferenza dei capigruppo.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Solinas
